

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2247-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

(RELATORE ALBERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 1963

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina che si intende instaurare col nuovo strumento legislativo, inteso ad integrare e modificare la legge n. 283 del 30 aprile 1962, era desideratissima sia dal gran pubblico dei consumatori che dai ceti tecnico-scientifici « amici della verità ».

Le complicazioni della vita associata, la concentrazione via via crescente degli opifici destinati alla elaborazione, manipolazione e confezione delle sostanze alimentari e specialmente di quelle così dette « scatolate », il perfezionamento della chimica e in particolar modo di quella parte applicativa di essa designata ormai comunemente purtroppo come « chimica truffaldina » — che spesso precede quella ufficiale dedicata al controllo degli alimenti in commercio — hanno spinto lodevolmente i poteri responsabili a formulare proposte di misura di aumento di pene per i trasgressori, misure non scindibili peraltro dalle altre di rafforzamento e di specializzazione del personale ispettivo.

Il disegno di legge in esame ha per fine di dare all'autorità sanitaria i mezzi adeguati per la difesa degli alimenti dalle sofisticazioni e adulterazioni che ci minacciano, sia attuali che potenziali. È superfluo richiamare l'urgenza, la necessità inderogabile di tale difesa; i più recenti reperti che hanno colpito l'opinione pubblica non solo rivestono gravità per se stessi ma anche per le conseguenze cui danno luogo; tra queste anche la più o meno inevitabile deformazione dei fatti donde la possibilità di insorgenza quasi di psicosi collettive e di una diffidenza sistematica nei riguardi di tutti i prodotti alimentari anche a livello industriale notevole.

Gioverà procedere alla disamina di almeno tre punti che riguardano le cause prime che hanno condotto alla presente situazione. Essi punti sono:

- 1) *confusione legislativa;*
- 2) *molteplicità degli Enti e delle strutture tecniche;*
- 3) *inadeguata applicazione e considerazione dei progressi tecnico-scientifici nel campo degli alimenti e in quello della nutrizione.*

1. — *Confusione legislativa.*

Dedichiamo anzitutto qualche riga alla confusione legislativa. La legislazione in materia alimentare è andata crescendo in proporzioni reputate anche eccessive e in modo disorganico. Si è oltrepassata la centuria tra leggi, decreti legislativi, regolamenti e disposizioni normative varie in materia di disciplina dell'alimentazione.

In quindici lustri di legislazione, a partire dalla legge 22 dicembre 1888, i provvedimenti che sono venuti sovrapponendosi hanno fatto perdere al cittadino la « certezza della legge », hanno determinato paurosi sbandamenti giurisprudenziali dai quali non si è salvata nemmeno la Suprema Corte di Cassazione, hanno provocato la formazione nell'Amministrazione e nel libero Foro di specialisti di « diritto dell'alimentazione » cioè di un diritto che non solo, a detta dei competenti, non può esistere sotto questo titolo, (chè trattasi invero soltanto di diritto amministrativo) ma che pure, data la caotica fioritura di disposizioni normative, alcune ovvie, altre assurde (per non parlare delle circolari emesse da ben quattro Ministeri), si presenta nel suo insieme come una sfinge per l'interprete non iniziato. È evidente che simile fenomeno di patologia legislativa ha comportato proliferazioni disorganiche settoriali ispirate alle esigenze più disparate e bene spesso inconciliabili, onde un sommarsi incontrollato e convulso di disposizioni che non può non determinare scarsa efficienza dell'attività di controllo svolta dallo Stato per tutelare anzitutto gli interessi sanitari dei consumatori, che si sono considerati sempre più indifesi di fronte alle speculazioni dei produttori e dei commercianti più scorretti.

Esigenza preliminare per riportare l'ordine nel settore è quella di provvedere a un « testo unico dell'alimentazione » (dagli organismi europei si parla di un « codice alimentare europeo »), al fine di raggiungere coordinazione di norme valide e di applicare, con criteri di organica unità, le più moderne acquisizioni scientifiche.

Non è fuor di luogo qui accennare che non è possibile dare razionalmente mano ad una

opera di tal mole senza prima risolvere problemi di organizzazione amministrativa che ne involgono altri di competenza o di precise attribuzioni, problemi che restano affidati alla legge della Presidenza del Consiglio sulle competenze degli organici dei Ministeri al fine di passare dalla fase programmatica a quella realizzativa.

2. — *Molteplicità degli Enti e delle strutture tecniche.*

Un punto di speciale debolezza è reputato quello della molteplicità degli enti governativi centrali e periferici nei riguardi del controllo della genuinità e dell'igiene degli alimenti.

La divisione delle forze già scarse in organismi diversi e in balia di orientamenti differenti, senza collegamento tra loro e spesso anzi volutamente in polemica o in semplice isolamento, valgono a costituire un fattore determinante per l'attuale non rispondenza degli Istituti allo scopo per cui vennero fondati. La limitazione dei mezzi e delle attrezzature peggiora la mancanza di coordinamento e costituisce un difetto cronico sempre più difficile a emendarsi.

Ministero della sanità, Ministero della agricoltura, Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale della nutrizione, Istituti universitari specializzati, Laboratori provinciali di igiene e profilassi, Laboratori delle dogane, Medici provinciali, Ufficiali sanitari, Funzionari del servizio repressioni frodi, Fiduciari persino delle industrie interessate (come avviene ad esempio nel caso dell'aceto) sono gli Enti e le persone tra le quali è divisa una responsabilità che non è divisibile, e che proprio essendo molto impegnativa richiede competenze integrate e univocità di direttive. In questa responsabilità l'elemento sanitario appare dominante poichè l'alimento genuino non è davvero da intendersi fine a se stesso, sibbene il mezzo a quel fondamentale processo biologico che è il processo nutritivo condizionatore primo della salute degli individui.

Esempio di organizzazione unificata, di concentrazione di mezzi e di tecnici, resta la

Nord americana « Food and Drug Administration » istituita ai principi di questo secolo, organizzazione alla quale è affidata interamente la difesa dell'alimento negli Stati Uniti e che ha fatto vittoriosamente le sue prove, organizzazione giustamente temuta dagli esercenti e ideatori dei processi chimici truffaldini e giustamente non meno apprezzata dai tecnici e dagli scienziati che si informano ad essa.

Il consumatore americano è affiancato e protetto invisibilmente da quest'organo di vigilanza; l'organizzazione sorta da prima come emanazione del Dipartimento dell'agricoltura svolge ora le sue mansioni alle dipendenze del Dipartimento della sanità, dell'istruzione e della previdenza sociale. Ad essa fanno capo non più che seicento fra ricercatori e tecnici, tra quelli impegnati nella sede centrale di Washington e nei 17 uffici distrettuali sparsi negli Stati Uniti. Le ricerche di laboratorio sono integrate dal lavoro di investigazione di 400 ispettori che indagano su fabbriche e magazzini, mezzi di trasporto di ogni tipo, per sorprendere l'eventuale trasgressione, in ogni fase della distribuzione degli alimenti dall'origine al consumo.

3. — *Inadeguata considerazione dei progressi tecnico-scientifici nel settore degli alimenti ed in quello della nutrizione.*

Terza causa fondamentale della situazione attuale è la inadeguata considerazione che è stata concessa al progresso tecnico-scientifico nel settore degli alimenti ed in quello della nutrizione. L'evoluzione delle conoscenze in questi campi ha proceduto negli ultimi decenni con un ritmo prodigioso al quale non è stato tenuto pari il passo nel dimensionare le strutture governative e nel curare la selezione dei tecnici.

La nutrizione è divenuto uno strumento di salute e di efficienza fisica e psichica che deve essere profondamente conosciuto nelle sue leggi, nei suoi meccanismi, in modo che le collettività sane e ammalate ne possano largamente beneficiare. In Italia il settore

della nutrizione è stato particolarmente trascurato e questa dimenticanza si manifesta non solo nel confronto tra la situazione italiana e quella dei Paesi economicamente e tecnicamente più evoluti, ma anche nel confronto ormai con Paesi in situazioni economiche inferiori a quelle dell'Italia.

Un'azione governativa apposta in campo di nutrizione praticamente non esiste; esistono solo iniziative legate alla buona volontà, al valore di alcuni tecnici appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Basta pensare, ad esempio, a quanto è stato fatto e si fa da un Paese economicamente non privilegiato come il Giappone in campo di nutrizione per rendersi conto di quanto deve essere fatto in Italia. E un programma in campo di nutrizione deve essere al più presto sviluppato perchè esso non ha soltanto un fondamentale valore sanitario per se stesso ma è strettamente collegato con problemi di genuinità e di igiene globale degli alimenti. Alimenti e nutrizione investono infatti gli aspetti di uno stesso problema che non possono essere considerati separatamente ma debbono trovare una convergente trattazione.

Sarebbe quindi augurabile che in campo universitario fossero istituiti dei corsi di laurea in « scienze e tecnologie degli alimenti » uno dei quali, proposto dal senatore Arnaudi nell'Università di Milano, all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha ottenuto un significativo incoraggiamento.

Ciò al fine di ordinare quelle schiere di specialisti indispensabili sia per quanto attiene alla produzione che al controllo.

È anche indilazionabile che in Italia si dia inizio a una capillare ed efficace educazione alimentare, a una informazione continua sui problemi nutrizionali che riguardano consumatori e produttori perchè ambedue le categorie possiedano quelle basi elementari di cognizioni esatte che costituiscono la migliore difesa contro la sofisticazione alimentare. Soltanto i consumatori coscienti del fine che deve essere raggiunto con la introduzione degli alimenti e la loro assimilazione da parte dell'organismo sapranno difendersi dalle campagne pubblicitarie diso-

rientanti, sapranno operare le scelte migliori per le esigenze delle loro famiglie e diventeranno meno facilmente vittime di psicosi o quasi psicosi, e potranno dissipare le prevenzioni che si costituiscono anche per moda contro quello o questo alimento.

* * *

Esaminando partitamente gli articoli del disegno di legge in esame il vostro relatore si permetteva nello schema di relazione presentato alla Commissione di richiamare la attenzione sulla connessione e indisgiungibilità del disegno di legge n. 2247 con l'altro contrassegnato dal n. 2252 d'iniziativa del Governo e presentato dall'onorevole ministro Bosco, asseverando in quella sede la coincidente finalità.

Il testo approvato dalla Commissione in sede referente comporta brevi osservazioni che non hanno modificato l'impostazione generale del disegno di legge ma solo ritoccato alcuni particolari.

All'articolo 1 è stato configurato, ai fini della denuncia immediata all'Autorità giudiziaria, il reato di maggiore gravità costituito dalla « frode tossica » vale a dire dalla frode che comporta un diretto danno alla salute pubblica.

Gli articoli 2 e 3 sono rimasti immutati.

All'articolo 4 è stato ritoccato l'ammontare delle pene pecuniarie per quanto riguarda la cifra minima per i reati contravvenzionali più frequenti in modo da poter con maggiore precisione adeguare la pena contravvenzionale all'entità dell'infrazione.

L'articolo 4-bis che sostituisce l'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è stato introdotto per definire con maggior precisione le caratteristiche delle confezioni dei prodotti alimentari.

Agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono state riportate le stesse modifiche di ritocco all'entità delle pene pecuniarie.

L'articolo 5-bis che sostituisce l'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, disciplina più adeguatamente la materia della colorazione degli alimenti.

Per quanto riguarda la colorazione degli oggetti di uso personale e domestico, la carta e gli imballaggi destinati a venire a contatto diretto con le sostanze alimentari rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regio decreto 7 gennaio 1923, numero 76.

L'articolo 9-bis sostituendo l'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, perfeziona la trattazione della tematica degli additivi chimici; per maggior chiarezza all'ultimo capoverso occorre aggiungere la dizione « in materia » per cui l'ultimo capoverso risulta così espresso: « Il Ministro della sanità provvederà con propri decreti a portare in materia successivi aggiornamenti ».

L'articolo 10 tende a migliorare la circolazione delle informazioni e a rendere più efficienti lo scambio di dati tra tutti gli Organi deputati alla vigilanza nel settore alimentare.

L'articolo 11 contiene opportune cautele da osservare nei casi di chiusura temporanea di stabilimenti e di esercizi alimentari. Come il vostro relatore aveva sottolineato, è necessario evitare di turbare troppo i processi produttivi fermando incondizionamente l'attività lavorativa degli stabilimenti. Ad evitare tutto ciò è stato previsto nei casi di chiusura temporanea un Commissario per la vigilanza permanente sulla conformità della produzione alla disciplina igienico-sanitaria.

L'articolo 12 con l'istituzione di un corpo di Ispettori sanitari costituisce il perno di un nuovo ordinamento di vigilanza e controllo nel settore della produzione e commercio delle sostanze alimentari. Questa nuova istituzione adegua le strutture sanitarie italiane a quelli che sono gli ordinamenti dei Paesi nei quali con più efficacia è attuata la vigilanza alimentare. Soltanto controllando i prodotti alimentari durante le loro varie fa-

si di lavorazione è possibile prevenire o identificare le più « scientifiche » frodi alimentari che sfuggono sul prodotto finito o richiedono a prodotto finito accertamenti analitici particolarmente complessi.

L'articolo 12-bis, analogamente al precedente, istituendo la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e della nutrizione, dispone nel Ministero della sanità quegli organi tecnici che sono indispensabili in uno Stato moderno per guidare e condurre la vigilanza alimentare. È evidente che non è possibile concepire delle strutture efficaci periferiche se esse non trovano al centro quella coordinazione e quella programmazione che l'impegno dei problemi da affrontare richiedono. Il corpo degli Ispettori sanitari sarebbe un corpo senza testa destinato inesorabilmente ad azioni isolate, disorientate e incoordinate se ad esso venisse a mancare la continuativa guida della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e della nutrizione.

L'articolo 13 detta norme per una migliore utilizzazione del corpo degli Ispettori sanitari. Essi vengono ripartiti in provinciali, zionali (responsabili cioè di più province) e centrali. Tale articolazione ha il fine di strutturare questo organismo in modo da renderlo adeguato alle differenti situazioni geografiche delle industrie alimentari più addensate e con imprese di maggiore entità in alcune province ed in alcune regioni e meno addensate e con imprese di dimensioni limitate in altre province e in altre regioni. Nell'ambito della migliore utilizzazione del corpo degli Ispettori viene introdotta la distinzione di tre rami di competenza: medico-biologica, chimica ed industriale, che integrandosi a vicenda permettono di affrontare per esteso tutto l'insieme dei problemi che l'industria alimentare moderna postula.

L'articolo 14 secondo le legittime richieste delle categorie dei produttori alimentari stabilisce l'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale di vigilanza che nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni viene a conoscenza di processi industriali particolari

relativi alla produzione, lavorazione e conservazione delle sostanze alimentari.

L'articolo 17 prevede la specializzazione ed il perfezionamento del personale che dovrà collaborare con gli Ispettori sanitari nell'opera di vigilanza ad essi affidata.

Corre l'obbligo al vostro relatore di avvertire con quanta cautela debba procedersi in ordine a quanto dispone l'articolo 21 per ciò che riflette l'unificazione di tutti i servizi ed istituti centrali e periferici attinenti alla vigilanza igienica ed al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, data l'opera pre-

ziosa e da incoraggiare con gli opportuni mezzi, che dispiegano i laboratori provinciali.

Il vostro relatore confida che non mancherà, al fine di tranquillare l'opinione pubblica resa preoccupata, se non sgomenta, dagli episodi ricorrenti nelle cronache, il consenso al disegno di legge.

Il rapido *iter* di questo strumento legislativo varrà al duplice scopo di assicurare il consumatore e di infrenare quanti fidano, in campo produttivo, nella chimica, purtroppo, truffaldina.

ALBERTI, *relatore*.

ALLEGATO

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE**(Giustizia e autorizzazioni a procedere)****sul disegno di legge n. 2447-Urgenza**

È stata ed è tuttora lamentata la molteplicità, disorganicità, arretratezza e confusione delle norme legislative in materia, onde la loro interpretazione si presenta spesso molto difficile. Se a ciò si aggiunge la molteplicità degli organi di controllo, e talora la loro insufficienza e inadeguatezza, il primo voto da farsi, per la serietà e certezza del diritto, è quello di una generale revisione e coordinazione delle norme, tanto più che si parla già, negli ambienti comunitari europei, di addivenire a un codice alimentare europeo. Tale necessità di revisione *funditus* appare evidente anche per altre considerazioni. Si pensi ad esempio che il pericolo di tossicità dei cibi può risalire all'uso dei prodotti disinfestanti e antiparassitari impiegati in agricoltura, e ai loro residui ritrovantisi persino nel latte delle mucche nutrite con crusca proveniente da frumento disinfestato. Si considerino ancora i progressi della tecnica e della chimica relativi alla difesa e alla conservazione delle derrate, anche mediante cosiddetti additivi che, pur non nuocendo alla salute umana, alterano la originaria genuinità del prodotto. Si pensi infine alla possibilità di ottenere per sintesi alcuni prodotti. Tutto ciò non può non avere un diretto riflesso sullo stesso concetto di genuinità del prodotto, che già di per sé tanto controverso, assume oggi nuovi aspetti, di cui scienze, tecnica e legislazione devono tener conto.

Fatta questa opportuna premessa e fatto il relativo voto, venendo al disegno di leg-

ge n. 2247, su cui la 2^a Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere, si osserva:

L'articolo 1 prevede che la denuncia all'autorità giudiziaria sia fatta immediatamente dal medico o veterinario provinciale, che in seguito all'analisi di laboratorio riscontri che il prodotto *non risponde ai requisiti di legge*, mentre per la legge 30 aprile 1962, n. 283, tale denuncia poteva avvenire solo in mancanza, nei termini, d'istanza di revisione di tale analisi da parte dell'interessato o in caso di conferma della stessa da parte dell'istituto superiore di sanità che doveva esprimere il suo parere entro sei mesi.

Sembra opportuno, anzi necessario a garanzia dei diritti di libertà di ogni cittadino, e in conformità del principio generale *in dubio pro reo* e di quello specifico sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che, pur dando corso nel caso ipotizzato alla denuncia, sia disposta però l'analisi di revisione, presso l'Istituto superiore di sanità, a termini abbreviati, quando il giudice lo ritenga necessario (d'ufficio o su richiesta della parte interessata). Si propone poi anche per la denuncia di aspettare, ove richiesto, il referto di revisione nei casi in cui non si tratti di frode tossica o comunque pericolosa per la pubblica salute. Accettandosi tale proposta deve in tali casi la denuncia rimanere sospesa per i tre giorni consentiti all'interessato dal decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 e regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, per produrre istanza di revisione.

Gli articoli dal 4 al 9 prevedono un forte aggravamento delle pene già stabilite in altri articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'aggravamento maggiore è dato nell'articolo 4 dalla pena non prevista finora dell'arresto da un mese ad un anno per i casi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Ora, tra questi casi vi sono perfino infrazioni riguardanti la colorazione artificiale non autorizzata o non indicata a caratteri chiari e ben leggibili, per i quali anche il minimo di pena stabilito in un mese di arresto e in un milione di ammenda appare eccessivo. Nè gli altri casi sono tutti della stessa gravità. Onde si suggerisce di non stabilire un minimo, tanto per l'arresto che per l'ammenda, ma solo il massimo con la formula: « fino a . . . », oppure tutt'al più, per quanto riguarda l'ammenda, di lasciare invariati i minimi già previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283. Subordinatamente si dovrebbe almeno aggiungere che: « se il fatto è di lieve entità non si applica la pena dell'arresto e quella della multa non può eccedere un milione ». In linea generale e per le stesse ragioni lo stesso è a dirsi per i minimi di cui è contemplato l'aumento nei successivi articoli dal 5 al 9, nei quali si propone perciò la formula: « fino a . . . » invece di quella: « da . . . a ».

Sempre all'articolo 4 non sembra giusto escludere in caso di condanna l'applicabilità degli articoli 163 e 175 del codice penale riguardanti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario. Sono casi disciplinati dal codice per la generalità dei reati, casi strettamente connessi al potere discrezionale del giudice di cui agli articoli 132 e 133 del codice penale in ordine alla gravità del reato, alle modalità dell'azione, al danno, al dolo, alla colpa e al carattere del reo, alla sua condotta, ai suoi precedenti, all'ambiente familiare e sociale, eccetera, onde non è possibile prescindere, tanto più che sia il 163 che il 175 spiegano la loro sfera di azione nei limiti e nelle condizioni indicati in essi e in altri articoli (164-168). Si propone pertanto la soppressione dell'ultimo comma del nuovo testo proposto.

Per l'articolo 5 valga quanto detto sopra per tutti gli articoli dal 5 al 9.

Con l'articolo 6 si aumenta a lire 500.000 la misura minima dell'ammenda già fissata in lire 200.000 dall'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, (che prevede anche il massimo di lire 5 milioni).

L'osservazione già fatta in linea generale circa l'inopportunità della fissazione dei minimi, e del loro aumento è tanto più valida qui in quanto fra i casi disciplinati da detto articolo vi è anche quello di produzione e vendita di carte da imballaggio, colorate con colori non autorizzati, destinate a involgere non solo sostanze alimentari, ma perfino qualunque oggetto di uso domestico.

Con l'articolo 7 si aggrava nel minimo e nel massimo la pena prevista nell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Per il minimo valga l'osservazione fatta in linea generale che si corrobora con quanto appresso si osserva.

Si sostiene che la norma della lettera *d*) dell'articolo 11, che vieta nelle saldature dei recipienti contenenti sostanze alimentari lo uso di leghe di stagno-piombo contenenti più del 10 per cento di piombo, risale ad una norma del 1890, superata dalle ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche (in quanto per l'esistenza di particolari processi elettrochimici le saldature a base di piombo, anche se al 60 per cento in una lega di piombo-stagno, non cedrebbero piombo in misura dannosa ai prodotti alimentari contenuti nelle scatole di banda stagnata) e che tale norma, appunto perciò, non sarebbe mai stata osservata. Se ciò fosse esatto sarebbe il caso di modificare lo stesso articolo 11 sostituendo al concetto della impenetrabilità della lega saldante quello di un massimo consentito di contenuto di piombo nel prodotto conservato, che si afferma poter essere di cinque parti su un milione, e solo in caso di tale eccedenza disporre la pena.

All'articolo 8 si sostituire alla pena dell'ammenda da lire 200.000 a 5.000.000 di lire prevista nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, quella « prevista dal precedente articolo 5 ». Ma nell'articolo 5 di detta legge non è prevista alcuna pena, contenendo detto articolo soltan-

to alcuni divieti, di cui la pena per la trasgressione è prevista nell'articolo 6.

L'articolo pertanto va soppresso, altrimenti la modifica porterebbe a ritenere soppressa la pena. Che se poi si è inteso riferirsi non all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, bensì all'articolo 5 del disegno di legge in discussione — a parte la necessaria rettifica di dicitura — poichè si tratterebbe di aumentare il minimo di pena, da lire 200.000 a 500.000, sarebbe il caso anche qui di lasciare invariata la norma dell'articolo 12 o di variarla nel senso di disporre un'ammenda « fino a lire 5.000.000 » anzichè « da 200.000 (o 500.000) a lire 5.000.000 ».

Per l'articolo 9 valga quanto osservato sopra per tutti gli articoli dal 5 al 9.

Nell'articolo 11 è disciplinato l'eventuale provvedimento di chiusura dell'esercizio o di nomina di un commissario per la gestione. Per completezza e chiarezza è bene aggiungere al terzo comma che, ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di prosciogli-

mento, cessa non solo il controllo del Commissario ma anche il provvedimento di chiusura, che era stato soltanto sospeso per la nomina del Commissario.

All'articolo 13 nel sesto comma manca il soggetto del periodo e quindi non si capisce a chi si riferisca l'affermazione. Se essa riguarda gli ispettori sanitari indicati nel precedente comma occorre dirlo esplicitamente.

All'articolo 14 che disciplina l'obbligo del segreto è necessario aggiungere dopo le parole: « ispettori sanitari » le altre: « nonchè quelli che li coadiuvano » essendo tale ipotesi espressamente prevista dal precedente articolo 13.

All'articolo 17, comma secondo, alle parole: « Le guardie di sanità » occorre aggiungere le altre: « e i segretari tecnici » che per l'articolo 13 hanno le stesse loro funzioni.

Condizionatamente alle suddette osservazioni, suggerimenti e proposte si dà parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

I due ultimi comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono sostituiti dal seguente:

« Il medico o veterinario provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 3.

La lettera *e*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è soppressa.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di lire 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 e *a*) del presente articolo.

In caso di condanna non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 e *a*) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale ».

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4-bis.

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, di cui all'articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 5-bis.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sen-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 6.

La misura minima dell'ammenda prevista dall'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è elevata a lire 500.000.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

tito il Consiglio superiore di sanità, approva, con proprio decreto, l'elenco dei coloranti che possono essere impiegati per la colorazione di quelle sostanze alimentari per le quali la colorazione è consentita. Lo stesso decreto specificherà le caratteristiche chimico-fisiche dei coloranti, i loro requisiti di purezza e i casi di impiego.

Per quanto riguarda gli oggetti di uso personale e domestico, la carta e gli imballaggi destinati a venire a contatto diretto con le sostanze alimentari rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 76, e successive modifiche, purchè compatibili con la presente legge.

Il Ministro della sanità provvederà con propri decreti a portare successivi aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti di uso personale e domestico, colorati con sostanze non autorizzate, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 5 milioni ».

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo del Governo*).

« I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 5 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 10.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

« I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 9-bis.

L'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

In tale decreto dovranno essere specificati, oltre alle loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli additivi.

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro della sanità pubblicherà i metodi di analisi delle sostanze alimentari, quelli di ricerca degli additivi e quelli per la determinazione delle cariche batteriche.

Il Ministro della sanità provvederà con propri decreti a portare successivi aggiornamenti ».

Art. 10.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia dei certificati di analisi relativi alla denunce presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 11.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla conformità della gestione alla disciplina igienico-sanitaria.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

Art. 12.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 11.

Identico.

Identico.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 12-bis.

È istituita nel Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella I del quadro I allegato al decreto del Presi-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 13.

Gli ispettori sanitari di cui al precedente articolo vengono assegnati agli Uffici dei medici provinciali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

dente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è aumentato di una unità.

Al Direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 12.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta.

Vengono altresì istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più provincie e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro della sanità. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della città prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine.

Art. 13.

Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 12 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali secondo le modalità di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, entro i limiti appresso indicati.

Gli ispettori generali vengono assegnati alla Direzione generale, in numero non inferiore a sei e agli Ispettorati di zona, in numero non inferiore a tre.

Gli ispettori capo vengono assegnati agli Ispettorati di zona e, in numero non inferiore a sei, alla Direzione generale.

Gli ispettori sanitari vengono assegnati alla Direzione generale, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali.

Gli ispettori generali e gli ispettori capo assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale.

(Segue: *Testo del Governo*).

Essi esercitano, alle dipendenze del medico e veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni, sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Gli ispettori capo assegnati agli Ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica. Gli ispettori sanitari avranno una unica qualifica e cioè quella medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

Identico.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici di cui alla tabella n. 2 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 14.

L'Autorità sanitaria provinciale e gli Ispettori sanitari devono conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Coloro che richiesti di fornire notizie a norma del precedente articolo, non le forniscono o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

Art. 15.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 12 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato la età di quaranta anni, salva l'elevazione del limite di età ai sensi delle disposizioni vigenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo delle carriere direttive dei medici e dei veterinari di cui alla tabelle nn. 2 e 3 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Identico.

Art. 14.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Nei bandi di concorso saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso, nonché le materie ed i programmi di esame.

Per la nomina delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le norme generali sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato della carriera direttiva.

Art. 16.

La tabella I del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 17.

Per la specializzazione e per il perfezionamento dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

Art. 19.

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

a) per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministro della sanità di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 15.

Gli impiegati assunti ai sensi del precedente punto a) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto b).

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Identico.

Identico.

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 15.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

stero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 22.

All'onere derivante dalla prima applicazione degli articoli 12 e 16 valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 50 milioni, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Con analoga riduzione si farà fronte all'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 19 per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ISPETTORI SANITARI

Coeffic.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale sanitario	12
500	Ispettore capo sanitario	40
402	Ispettore sanitario	40
		92

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Identico.

TABELLA A

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*).

TABELLA B

CARRIERA AUSILIARIA
DELLE GUARDIE DI SANITA'

Coeffic.	Qualifica	Numero dei posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	300
		450

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA B

Identica.